



Comune di Massa

Medaglia d'Oro al Merito Civile

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Guida sintetica all'applicazione

Anno 2025



⇒ *Applicazione dell'Imposta di Soggiorno*

L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 4, comma 5 ter, dal Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017. L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

⇒ *Decorrenza dell'Imposta di Soggiorno*

L'Imposta di Soggiorno del Comune di Massa deve essere applicata con decorrenza **dal 1° Giugno al 30 Settembre di ogni anno.**

Il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno è stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 06/12/2023.

⇒ *Chi è soggetto all' Imposta di Soggiorno*

E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Massa e non è residente nello stesso.

⇒ *Cosa si intende per "struttura ricettiva"*

Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20/12/2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alberghi diffusi;
- alberghi;
- aree di sosta;
- bivacchi fissi;
- campeggi;
- camping-village;
- case per ferie;
- condhotel;
- ostelli per la gioventù;

- parchi di vacanza;
- residenze turistico-alberghiere;
- rifugi alpini;
- rifugi escursionistici;
- villaggi turistici;
- le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca, i residence);
- gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50, convertito dalla legge 21/06/2017 n. 96.

⇒ *Come si applica l'Imposta di Soggiorno*

L'imposta si applica ad ogni pernottamento per ogni persona non residente e per ogni notte, senza alcuna esenzione per numero di giorni, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Massa, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo.

⇒ *Esenzioni*

Ai sensi del nuovo art. 5 del Regolamento sono esenti dal pagamento dell'imposta i soggetti che:

- a) assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di due persone per paziente;
- b) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- c) i bambini fino al compimento del secondo anno di età.

L'applicazione dell'esenzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) è subordinata al rilascio di un'attestazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. Limitatamente al caso di cui alla lettera a) la dichiarazione deve contenere le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare

che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

⇒ *Obblighi dei gestori*

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

 **informare** i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'Imposta di Soggiorno. Riscuotere l'imposta rilasciandone quietanza;

 **versare** gli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno entro il **31 Ottobre** di ogni anno **utilizzando esclusivamente il sistema dei pagamenti Pago P.A.** A tal fine, il Comune di Massa mette a disposizione un apposito servizio digitale per procedere al pagamento che è raggiungibile dal portale www.comune.massa.ms.it - Servizi on Line - Sportello Pagamenti on line - "Servizio di Pagamento Pago P.A. (senza accreditamento) - Diversi Servizi Comunali" selezionando la voce - "Inserimento Spontaneo" e quindi Imposta di Soggiorno, al link <https://secure.pmpay.it/pmPortal/PA799/pratiche/nuova;jsessionid=4778C7288397BFA9BB544DF3C699178B> ;



trasmettere apposita Dichiarazione riepilogativa dei pernottamenti avuti e dei versamenti fatti, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo facendo accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-riservata>), secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022.

Una volta che l'utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "Dichiarazioni". Per maggiori informazioni consultare il seguente link: <https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/> o contattare il call center dell'Agenzia delle Entrate da telefono fisso al numero verde **800 90 96 96** - da cellulare al numero **0696668907**;



rendere al Comune di Massa Settore Tributi - Attività Estrattive

- Risorse Umane, entro il **30 Gennaio** dell'anno successivo, il conto della propria gestione (Modello 21);

⇒ **Sanzioni**

Le violazioni al Regolamento dell'Imposta di soggiorno, **da parte del gestore delle strutture ricettive**, sono punite secondo quanto stabilito dall'art. 9 del medesimo, con le sanzioni amministrative tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e s.m.i.;

⇒ **Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 4;
- D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017, art. 4, comma 5 ter;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 364 del 09/12/2023 relativa alle Tariffe anno 2024;
- Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2012, modificato:
 - con atto del C.C. n. 52 del 25/03/2019;
 - con atto del C.C. n. 52 del 30/05/2022;
 - con atto del C.C. n. 9 del 31/01/2023;
 - con atto del C.C. n. 146 del 06/12/2023.

⇒ **Tariffe**

Con Atto di Giunta comunale n. 364 del 09/12/2023 sono state deliberate le seguenti tariffe, in vigore anche per l'anno 2025:

TARIFFA PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA

Strutture alberghiere	Tariffa
Alberghi a 4 o più stelle	€ 3,50
Alberghi a 3 stelle	€ 2,00
Alberghi a 1 o 2 stelle	€ 1,50

Strutture Residenze Turistico Alberghiere (R.T.A.)	Tariffa
R.T.A. a 4 o più stelle	€ 3,50
R.T.A. a 3 stelle	€ 2,00
R.T.A. a 1 o 2 stelle	€ 1,50
Strutture extra alberghiere	Tariffa
Affittacamere imprenditoriali e non	€ 1,40
Case per Ferie	€ 1,40
Campeggi	€ 1,00
Case e appartamenti Vacanze	€ 1,40
Ostelli della Gioventù	€ 1,40
Locazione turistica breve	€ 1,40
Bed & Breakfast imprenditoriali e non	€ 1,75
Agriturismi	€ 1,75
Altre attività	€ 1,40



Dove rivolgersi

Settore Tributi - Attività Estrattive - Risorse Umane
Servizio Tributi e Riscossione coattiva

Via Porta Fabbrica, n. 1 - Massa

Telefono 0585 490492 - **fax** 490274

Sito web <http://www.comune.massa.ms.it/pagina/imposta-di-soggiorno>

Email: impostasoggiorno@comune.massa.ms.it

Orario di apertura al pubblico

Sportello telefonico: dal lunedì al venerdì 9:00/12:30 martedì e giovedì 15:30/17:00

Sportello in presenza solo su appuntamento.